



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 24 APRILE 2026

Riunione del 24 aprile 2026

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente: Avv. Giulia Mennuni

Componente: Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 10.25.26 - Reclamo della S.S. ASD VOLLEY WORLD avverso il CU del Giudice Sportivo Nazionale n. 24 del 22.04.2026

In data 23 aprile 2026 il dott. Francesco Menditti, Presidente della S.S. ASD VOLLEY WORLD, proponeva reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva, avverso il C.U. n. 24 del 22 aprile 2026 del Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, con cui, in riferimento alla gara B2/F/Girone I n. 11756, erano state comminate sanzioni all'allenatrice Masella Veronica ed all'atleta Panacea Sara.

Il reclamante deduceva la sproporzionatezza ed eccessività del provvedimento rispetto alle circostanze concrete ed ai fatti realmente verificatisi.

All'udienza di discussione odierna veniva sentito il Direttore Sportivo del sodalizio, delegato dal Presidente, il quale si riportava al reclamo proposto dalla società e precisava che si era trattato di un incontro molto sentito ed avvincente, anche alla luce del momento delicato della stagione e del fatto che la squadra sta attualmente lottando per la salvezza.

La Corte d'Appello riservava la propria decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Il rapporto arbitrale, come più volte statuito da questa Corte Sportiva, costituisce fonte di prova privilegiata.

Ciò nonostante, questa Corte ha comunque provveduto a visionare la documentazione allegata dal sodalizio reclamante, rispetto al quale, tenuto conto di quanto riportato nel referto arbitrale, si ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni.

Con riferimento all'allenatrice Masella Veronica, ritiene questa Corte che la documentazione prodotta dalla società reclamante consenta di rivalutare il comportamento descritto nel referto arbitrale, laddove



emerge come l'allenatrice abbia stretto la mano alla coppia arbitrale e non è data rilevarsi – data anche la genericità della contestazione contenuta nel rapporto arbitrale– alcuna condotta passibile di sanzione disciplinare.

Per quanto riguarda, invece, l'atleta Panacea Sara – essendo il reclamo limitato alla posizione di questa e dell'allenatrice e non avendo lo stesso ad oggetto anche la sanzione comminata all'atleta Miccoli Francesca Pia – la documentazione allegata non consente, al contrario, di escludere con certezza che la stessa abbia effettivamente posto in essere le condotte a lei ascritte.

Ritiene comunque questa Corte, fermo restando il riconoscimento della responsabilità in capo all'atleta, di poter procedere a una rideterminazione equitativa della sanzione comminatale, anche alla luce delle particolari circostanze del caso di specie e del contegno processuale della società reclamante.

Inoltre deve essere valorizzata l'assenza, in capo all'atleta in questione, di precedenti disciplinari, elemento che certamente, per costante orientamento di questa Corte, può essere apprezzato ai fini di una mitigazione della sanzione, pur restando ferma la responsabilità disciplinare della tesserata.

Infine deve considerarsi il particolare contesto agonistico in cui si è verificato l'episodio, un incontro particolarmente sentito e combattuto che ha conseguentemente creato una forte tensione agonistica e che come tale, pur non potendo in alcun modo giustificare il comportamento contestato, può comunque ridurre e circoscrivere la carica offensiva delle condotte contestate.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte Sportiva ritiene di poter annullare la sanzione comminata all'allenatrice Masella Veronica e di poter ricondurre la sanzione comminata all'atleta Panacea Sara entro limiti maggiormente proporzionati, reputando congrua la sanzione della ammonizione con diffida.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione nei confronti dell'allenatrice Masella Veronica e ridetermina la sanzione inflitta all'atleta Panacea Sara nella misura dell'ammonizione con diffida.

La Segretaria
Daniela Fani

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 24 Aprile 2026